

N. 803

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COZZOLINO e DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Istituzione dell'albo nazionale e dei collegi professionali
dei terapisti della riabilitazione. Istituzione della professione
sanitaria del fisioterapista

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende finalmente riparare alla palese e perdurante ingiustizia, alla disparità di trattamento ed ai relativi disagi determinati a carico dei terapisti della riabilitazione, per la mancanza di una disciplina giuridica della loro professione e del relativo albo professionale benchè la legge del 23 dicembre 1978, n. 833, istituyente il Servizio sanitario nazionale all'articolo 6, lettera s), sancisse esplicitamente che è di competenza dello Stato esercitare le funzioni amministrative concernenti «gli ordini ed i collegi professionali» e nonostante che il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, recante «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761», richiedesse - all'articolo 73 lettera d) - fra i requisiti specifici di ammissione al concorso «l'iscrizione ai relativi albi professionali».

La pubblicazione del decreto del Ministero della sanità del 14 settembre 1994, n. 741, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995, viene a delineare le peculiarità della professione.

Esso individua la figura del fisioterapista ed il suo profilo. Figura nella quale confluisce *in primis* il terapeuta della riabilitazione quale unica figura già formata con il diploma universitario e sancisce l'autonomia degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità delle funzioni corticali e di quelle viscerali e, in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, l'elaborazione del programma di riabilitazione e la pratica autonoma dell'attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomoto-

rie e cognitive, potendo praticare, in coordinati piani di trattamento, gli esami funzionali, la terapia fisica strumentale, la massoterapia, la riflessoterapia, la chinesioterapia, la rieducazione respiratoria, la rieducazione neuromotoria, la terapia psicomotoria, la terapia occupazionale, l'applicazione di ausili, protesi e tutori ed elaborando, anche in *equipes* multidisciplinari, la definizione del programma riabilitativo secondo l'indicazione clinico-diagnostica del medico. Definisce altresì la possibilità di svolgere la propria attività professionale in regime di dipendenza o libero-professionale.

La necessità, quindi, della esistenza di un collegio per la tenuta dell'Albo a tutela della professionalità ed a garanzia degli utenti si imponeva anche quando non erano richiesti studi a livello universitario e non era regolamentato il profilo professionale.

Oggi, a maggior ragione, dopo anni di attese e disagi si giudica assolutamente necessaria l'istituzione dei collegi professionali, proprio per ottenere una seria qualificazione ed una precisa quantificazione del personale esistente, nonchè per la necessità di una organica programmazione in termini di formazione del personale sanitario non medico.

La regolamentazione giuridica dell'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione riveste evidente importanza nel concetto di riabilitazione come momento cardine nella prevenzione e nella cura del malato.

In questo ambito, ormai da vari decenni, prestano la loro attività i terapisti della riabilitazione/fisioterapisti che operano, direttamente e con la loro piena responsabilità professionale, interventi rieducativi e riabilitativi, rivolti ad ogni patologia e ad ogni fascia di età.

Oggi, la formazione professionale del terapeuta della riabilitazione è regolata e disciplinata dalle seguenti norme:

a) decreto ministeriale 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974, recante «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapeuti della riabilitazione» (scuole regionali);

b) testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, contenente la norma istitutiva delle scuole a fini speciali, e successivo decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante: «Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» che fanno parte dell'ordinamento universitario»;

c) legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che disciplinano l'istituzione del diploma universitario e ne definiscono il relativo ordinamento didattico.

Le scuole di formazione, istituite ai sensi delle predette norme e distribuite su tutto il territorio nazionale, individuano questa figura professionale come quella abilitata ad effettuare interventi in caso di affezioni dell'apparato locomotore, nelle invalidità neuromotorie congenite o acquisite, nelle patologie dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardio-vascolare, nelle fasi pre e post-operatorie, in geriatria e gerontologia, in reumatologia, in ostetricia e ginecologia, nelle patologie neonatali, in dermatologia, nel trattamento delle ustioni, eccetera. Oltre ai corsi triennali di diploma universitario sono previsti corsi di perfezionamento, mentre da decenni si svolgono, a cura di enti pubblici e associazioni di categoria e culturali, frequentissimi corsi e seminari di studio nazionali e internazionali per il perfezionamento nelle tecniche terapeutiche inerenti le discipline mediche specialistiche e le varie aree della patologia oggetto di intervento riabilitativo.

Altri spazi operativi del terapeuta della riabilitazione sono inoltre i servizi di tutela della maternità e infanzia, la medicina scolastica, la medicina del lavoro, la medicina dello sport, i centri specializzati di secondo livello riabilitativo, le lungodegenze geriatriche.

Dovunque professionalmente il terapeuta della riabilitazione operi, è sempre implicita la sua partecipazione all'attività di educazione sanitaria con ruolo promozionale sul paziente, sul suo ambito familiare, di lavoro e sociale in genere.

Il suo ruolo professionale diviene sempre più qualificante e qualificato, sia in coerenza al riconoscimento già raggiunto nei paesi comunitari e verso i quali l'Italia è carente, sia per l'adeguamento stesso che la materia impone nel progresso culturale tecnico e scientifico.

Proprio per far fronte ad esigenze di questo tipo, la citata legge n. 341 del 1990 ha previsto l'istituzione del diploma universitario, che «ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali» (articolo 2). Non c'è dubbio che la professione di terapeuta della riabilitazione comporti precisamente questa esigenza e che, il conseguimento del diploma, debba costituire il presupposto dell'iscrizione ad un apposito albo professionale. Ecco perchè riteniamo inderogabile ed improrogabile l'approvazione del disegno di legge che ora presentiamo, proprio per il riconoscimento che spetta per legge alle professioni sanitarie: l'albo professionale.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce la professione sanitaria di terapeuta della riabilitazione ed illustra lo svolgimento delle sue attività e l'ambito dei suoi interventi.

L'articolo 2 illustra i requisiti necessari per l'esercizio della professione, alla luce della legge n. 341 del 1990, e definisce l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario del terapeuta della riabilitazione, come da decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della stessa legge e secondo le modalità previste dall'ar-

articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L'articolo 3 prevede l'attivazione di corsi per la formazione complementare in psicomotricità, in terapia occupazionale, eccetera, come previsto dallo specifico profilo professionale di cui al citato decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741.

L'articolo 4 istituisce il corso di laurea in scienze riabilitative, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e nell'ambito del piano di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Al corso di laurea in scienze riabilitative sono ammessi i fisioterapisti in possesso del diploma universitario di terapeuta della riabilitazione o diploma o attestato equipollente. L'istituzione

del corso di laurea, a numero chiuso programmato, consente al terapeuta della riabilitazione di completare il *curriculum* di formazione e di carriera ai fini dell'idoneità alle funzioni di dirigenza e di docenza.

L'articolo 5 istituisce l'albo e il collegio dei terapeuti della riabilitazione.

L'articolo 6 detta norme regolamentari relative all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo, prevede disposizioni necessarie per la tenuta degli Albi, norme di elettorato e norme per la corretta gestione dei Collegi disciplinando anche alcuni aspetti organizzativi.

L'articolo 7 detta norme transitorie per il regolare passaggio dalla attuale situazione a quella che si determinerà con l'entrata in vigore della nuova normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Professione del terapeuta della riabilitazione)

1. È istituita la professione sanitaria del terapeuta della riabilitazione, dizione da considerarsi equivalente a quella di fisioterapista.

2. Il terapeuta della riabilitazione è l'operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.

3. La professione può essere svolta in forma autonoma o di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 2.

(Titolo di studio)

1. Per l'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'Albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di terapeuta della riabilitazione.

3. La titolarità dei corsi di insegnamento delle discipline attinenti alle competenze, alla responsabilità ed alla organizzazione professionale del terapeuta della riabilitazione è conferita al personale abilitato all'esercizio della professione in possesso di idonei requisiti e del diploma di laurea di cui all'articolo 4, secondo le norme previste per la docenza universitaria.

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della programmazione delle attività e dei servizi, determinano ogni tre anni il numero degli studenti da ammettere ai corsi di formazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il provvedimento è trasmesso al Ministero della sanità che per esigenze derivanti dalla programmazione nazionale e da necessità di riequilibrio interregionale può richiedere entro trenta giorni alle Regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la variazione del numero di posti disponibili per i corsi di formazione alla professione di terapeuta della riabilitazione.

5. Il riconoscimento degli esami sostenuti in altri corsi universitari di diploma o di laurea può essere concesso agli studenti iscritti al corso di diploma universitario di terapeuta della riabilitazione esclusivamente per la convalida di singoli esami previsti nell'ordinamento didattico del diploma universitario e non per abbreviazioni della durata del corso stesso in carenza del superamento degli specifici esami.

6. Le Regioni possono promuovere i protocolli d'intesa, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con università di regioni limitrofe.

Art. 3.

(Formazione complementare)

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua con pro-

prio decreto i settori di attività della professione di terapeuta della riabilitazione, per i quali, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonché alla normativa comunitaria in materia, possono essere attivati corsi per il conseguimento del diploma di formazione complementare.

2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono ogni tre anni, sulla base della programmazione delle attività e dei servizi sanitari, il numero complessivo degli studenti da ammettere ai corsi di cui al comma 1, determinando il numero dei posti da attribuire presso ciascuna sede ospedaliera e istituzione privata accreditata. Il provvedimento è trasmesso al Ministero della sanità che per esigenze derivanti dalla programmazione nazionale o da necessità di riequilibrio interregionale può richiedere entro trenta giorni alle Regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la variazione del numero dei posti disponibili per la formazione complementare.

Art. 4.

(Diploma di laurea)

1. Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e nell'ambito del piano di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è istituito, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di intesa con il Ministro della sanità, il corso di laurea in scienze riabilitative, al quale sono ammessi i terapisti della riabilitazione di cui all'articolo 1 della presente legge in possesso del diploma universitario abilitante o di diploma o attestato equipollente, conseguito presso scuole di durata triennale, che richiedono come requisito di accesso il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, ed è altresì definito l'ordinamento didattico del corso stesso.

2. Il diploma di laurea di cui al comma 1 costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di dirigenza nonchè requisito preferenziale per lo svolgimento delle funzioni di docenza per i corsi di cui al presente articolo ed agli articoli 2 e 3.

3. Con decreto del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato ogni due anni, sulla base delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale, il numero massimo degli studenti che possono iscriversi ai corsi di laurea di cui al comma 1.

Art. 5.

(Istituzione dell'Albo e del Collegio dei terapisti della riabilitazione)

1. È istituito in ogni provincia il Collegio dei terapisti della riabilitazione.

2. Il Collegio ha fra i compiti istituzionali quello di esercitare la tenuta e il controllo dell'Albo professionale degli iscritti, del quale fanno parte i terapisti della riabilitazione che esercitano nel territorio di competenza del Collegio medesimo.

3. I terapisti della riabilitazione che conseguono i diplomi di formazione complementare e di laurea in scienze riabilitative sono iscritti in appositi elenchi speciali, tenuti dai rispettivi Collegi, al fine dell'esercizio delle specifiche competenze.

4. È istituita altresì la Federazione dei collegi dei terapisti della riabilitazione, con sede in Roma.

Art. 6.

(Norme regolamentari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della sanità, sono emanate le norme relative alla tenuta degli Albi di cui all'articolo 5.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì a dettare le disposizioni regolamentari necessarie in ordine alla tenuta degli Albi, alle norme di elettorato attivo e passivo, ai Collegi professionali e a quanto necessario per la corretta gestione dei Collegi e della Federazione dei collegi.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. In via transitoria, e limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'iscrizione agli Albi professionali dei terapisti della riabilitazione a coloro che abbiano conseguito il diploma di terapeuta della riabilitazione mediante gli specifici corsi di diploma universitario istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ovvero presso le specifiche scuole dirette a fini speciali di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, nonché a quanti abbiano conseguito l'attestato di terapeuta della riabilitazione presso le scuole riconosciute con delibera regionale, in conformità al decreto interministeriale 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974.

2. È consentita altresì l'iscrizione agli Albi professionali di cui al comma 1, e limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanti siano in possesso di un diploma o attestato di terapeuta della riabilitazione o fisioterapeuta, conseguito presso le scuole professionali, a seguito di corsi di studio di durata almeno biennale, a cui si accede con diploma di scuola media superiore.

3. È consentita altresì l'iscrizione agli Albi professionali di cui al comma 1, e limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanti siano in possesso del diploma di infermiere professionale e del diploma di corso di specializzazione in fisioterapia ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

4. Al fine di garantire la continuità didattica fino al settimo anno successivo all'attivazione dei corsi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere confermati nella direzione dei corsi e negli insegnamenti gli esercenti la professione di terapeuta della riabilitazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni di direzione di corso o di docenza nelle scuole di cui ai commi 1 e 2.

